



Sent. N. 9/14
Cont. N. 149/11
Cron. N. 165/14

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Cremona

Il giudice del Lavoro, dott.ssa Antonia Gradi, nelle cause riunite n. 140/2011 Rg e 203/2013 Rg (Tribunale di Cremona ex Tribunale di Crema) promosse con ricorsi depositati in data 04.05.2011 e 31.07.2013

da

_____ in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
ricorrente in entrambi i giudizi

_____ ricorrente nella causa n. 140/2011 Rg,
entrambi con l'avv. Marco Casini

contro

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, resistente nella causa n. 140/2011 Rg,
con l'avv.

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps "S.C.C.I. S.p.A.", resistente nella causa n. 203/2013 Rg,
con l'avv.

alla pubblica udienza del 12.2.2014, data immediata lettura del dispositivo, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Conclusioni

per la parte ricorrente: come da ricorsi

1

per la convenuta: come da memorie difensive

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 3.5.2011 la Srl adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Crema proponendo azione di accertamento negativo avverso il verbale INPS del 15.12.2010 con il quale, a conclusione degli accertamenti svolti, l'Istituto aveva ritenuto di applicare, per il periodo 1.6.08-31.12.2010, la contribuzione virtuale per ogni rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione dell'art. 78 del CCNL Edilizia industria del 18.6.08 (disposizione che non consente alle imprese edili di assumere operai part time in percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato).

Lamentava, altresì, l'illegittimità del consequenziale verbale con il quale l'INPS aveva applicato la sanzione amministrativa di cui all'art. 39 c. 1 e 2 del d.l. n. 112/08, per omessa effettuazione delle prescritte registrazioni sul libro unico del lavoro.

Esponneva, infatti, che i lavoratori assunti part time non erano addetti ad attività edile, bensì ad attività secondarie di manutenzione.

Ciò in quanto nel periodo indicato l'attività edile di costruzione di si era di fatto arrestata, residuando unicamente un'attività di assistenza e manutenzione degli impianti già realizzati.

Proprio per tale motivo, in considerazione della contrazione della produzione, la società si era vista costretta a stipulare con gli operai contratti a part time.

Di ciò erano prova le stesse dichiarazioni rese dai dipendenti e la circostanza che, una volta ripresa l'attività di cantiere (comunque prima degli accertamenti ispettivi), la società aveva provveduto a riassumere i lavoratori a tempo pieno.



Chiedeva, quindi, l'annullamento del verbale INPS n. 2600000135882 del 15.12.2010, del consequenziale verbale Inps col quale veniva applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 39 d.l. 112/08. In subordine, domandava l'annullamento delle sanzioni o la loro riduzione nella misura degli interessi legali.

Nel costituirsi in giudizio, l'Inps contestava la fondatezza del ricorso.

Osservava, infatti, che poiché era pacifico che la società ricorrente applicava il CCNL Edilizia Industria e poiché era altresì pacifico che, nel periodo oggetto di accertamento, la società aveva occupato lavoratori a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, corretta era stata l'applicazione della contribuzione figurativa per tutti i lavoratori a part time eccedenti detta percentuale.

In data 4.7.2013 la ricorrente riceveva dall'INPS la notifica dell'avviso di addebito n. 33520130000455438000, per un importo totale di euro 98.446,24, emesso in relazione al verbale ispettivo del 15.12.2010.

Anche di tale avviso la ricorrente domandava l'annullamento.

Esaurita l'istruttoria (solo documentale per la causa rg 203/13), la causa è stata discussa e decisa come da ~~dispositivo del quale è stata data lettura.~~

I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

Occorre premettere che, secondo l'orientamento più recente della S.C., condiviso da questo Giudice, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass.

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16917 del 04/10/2012 - Rv. 624120).

Nel caso di specie, la pretesa dell'Istituto si fonda sulla violazione dell'art. 78 del CCNL Edilizia Industria.

La norma collettiva prevede in particolare che "...l'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso al lavoro part time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale ... fermo restando quanto previsto dalla legge... le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato: ... sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part time stipulati con ... personale operaio non adibito alla produzione..." (doc. 24 ricorrente).

Ebbene, la società ricorrente ha negato che gli operai assunti con contratto part time fossero addetti ad attività edile e dunque impiegati nella produzione, essendo gli stessi occupati in attività di manutenzione di impianti e macchinari già esistenti.

A tal fine ha prodotto in giudizio le comunicazioni inviate ai dipendenti nel periodo oggetto di accertamento, nelle quali si dava atto della momentanea sospensione dell'attività di costruzione di a causa della crisi del settore suinicolo (doc. 6 e ss).

A fronte di tale contestazione, l'istituto non ha provato che i contratti part time in essere fossero relativi a personale impiegato in attività edile.

L'ispettore INPS che effettuò l'accertamento, sentito dal Giudice, ha anzi affermato di aver eseguito un controllo meramente documentale, senza alcuna verifica circa la concreta attività svolta in quel frangente dalla società e, segnatamente, dai dipendenti assunti con contratto part time (così : "non ho effettuato



accertamenti di fatto, in cantiere, sulla natura dell'attività concretamente esercitata dalla ricorrente. Ho sempre presupposto che la ricorrente esercitasse attività di natura edile, sulla base dei documenti da me esaminati, in particolare l'iscrizione all'INPS e le comunicazioni con la Cassa edile").

La pretesa contributiva dell'INPS è quindi infondata.

A tal fine, infatti, non è sufficiente che l'impresa applichi il CCNL edilizia e nemmeno che, genericamente, essa operi nel campo delle costruzioni edili, essendo necessario che essa abbia applicato i contratti part time a lavoratori addetti alla produzione, per tali intendendosi i lavoratori svolgenti attività propriamente edile.

E poiché l'impresa ricorrente svolge anche attività che non possono definirsi tali (occupandosi anche della manutenzione e riparazione di impianti - cfr. doc. 2: visura camerale), difetta la prova del superamento della quota massima indicata dall'art. 78 del CCNL, questa dovendo computarsi avuto riguardo ai soli lavoratori addetti all'attività di cantiere.

I ricorsi vanno pertanto accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti tutti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a carico dell'INPS, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
in accoglimento dei ricorsi,
annulla il verbale di accertamento n. 1200000099518
emesso dall'INPS di Cremona;
annulla altresì il verbale conclusivo di accertamento n.
2600000135882 del 15.12.2010 ed i provvedimenti
conseguenti adottati dall'Istituto;

annulla l'avviso di addebito n. 33520130000455438000
dell'INPS di Cremona;

condanna l'INPS alla rifusione delle spese processuali
sostenute dai ricorrenti che liquida complessivamente in
euro 2.000,00, oltre iva e cpa come per legge.

Fissa in giorni quarantacinque il termine per il deposito
della sentenza.

Cremona, 12 febbraio 2014

Il Giudice
dot.ssa Antonia Gradi

Il Cancelliere
Giuseppe Petrachi
G. Petrachi

Depositato in Cancelleria
Cremona, il 31 MAR. 2014

IL CANCELLIERE
Giuseppe Petrachi

G. Petrachi